Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 08/02/2019

FATTO

1. Nel presente ricorso l'istante riferisce che, in data 8.02.2018, chiedeva la chiusura del conto corrente acceso presso l'intermediario resistente e del collegato dossier titoli. La banca riferiva per le vie brevi di non poter procedere in tal senso per la presenza, nell'ambito del dossier, di titoli in *default* che non avrebbe saputo come scaricare. Onde superare tale difficoltà, il ricorrente dichiara di aver fornito alla banca copia dell'atto di vendita dei titoli, con il quale i medesimi venivano ceduti ad un terzo. Ciò nonostante, il conto continuava a rimanere aperto, senza che alcuna ulteriore risposta giungesse dalla banca. Il ricorrente lamenta dunque la mancata chiusura del conto corrente da parte dell'intermediario, a fronte della richiesta in tal senso formulata. Chiede di conseguenza a questo Arbitro di disporre la chiusura del conto e del collegato dossier titoli, nonché il rimborso delle spese sostenute per quest'ultimo, addebitate il 7 febbraio 2018, oltre a quelle che dovessero essere applicate fino alla chiusura della procedura.
2. L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata esperita, a suo dire, la fase del reclamo. Ritiene al riguardo non sufficienti le mail del 4.05.2018 con le quali il ricorrente chiedeva chiarimenti in merito alla chiusura del conto. La banca resistente afferma che solo in sede di ricorso il ricorrente ha sollevato la questione dei titoli in *default* e, pertanto, anche a

voler ritenere esperito il reclamo, la domanda ivi formulata sarebbe diversa da quella posta nel ricorso, in quanto difforme sarebbe la *causa petendi*.
Nel merito, la banca resistente rileva che, in caso di richiesta di chiusura di un dossier titoli, la banca verifica se esiste una posizione in strumenti finanziari intestata al cliente, informandolo, in caso di esito positivo, della necessità di procedere al trasferimento, alla vendita ovvero al rimborso dei titoli onde dar seguito alla richiesta di estinzione. Nel caso di specie, stante l'esistenza di titoli in carico al ricorrente, la banca resistente asserisce che non poteva procedere alla chiusura del conto senza previo trasferimento degli stessi. Il ricorrente, dal canto suo, manifestava la volontà di liberarsi dei suddetti titoli mediante produzione di un contratto di vendita, senza precisare a quale intermediario i titoli avrebbero dovuto e potuto essere ceduti conformemente alle previsioni contrattuali. Osserva quindi che il ricorrente non aveva indicato il nuovo intermediario al quale i titoli avrebbero dovuto essere trasferiti, rendendo pertanto impossibile per la banca dar seguito all'ordine di chiusura del conto.
Parte resistente chiede, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per mancanza del reclamo e/o difformità tra reclamo e ricorso; nel merito, che il ricorso sia rigettato.
3. In sede di repliche alle controdeduzioni dell'intermediario il ricorrente afferma di aver chiesto con comunicazione dell'8.02.2018 la chiusura del conto corrente e del relativo dossier titoli, nonché di aver successivamente sollecitato una risposta. In nessuna occasione la banca forniva riscontro. Osserva al riguardo che le lettere e le mail sono considerate, anche per consolidata giurisprudenza nei confronti dei gestori di pubblica utilità, strumenti idonei ad avviare un contenzioso. Del pari giudica infondata l'osservazione secondo cui soltanto nel ricorso veniva sollevato il tema dei titoli in *default*, essendo stato esso menzionato in tutte le comunicazioni ed essendo stato anche allegato il contratto di vendita dei titoli. Nel merito, il ricorrente precisa che non è sua intenzione spostare i titoli da un dossier all'altro, volendo soltanto chiudere conto e dossier onde non dover più sostenere le relative spese.

DIRITTO

1. Preliminarmente va affrontata la questione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente in merito alla mancanza del reclamo ovvero alla difformità tra reclamo e ricorso e alla conseguente inammissibilità del ricorso. In particolare, l'intermediario eccepisce che il ricorrente non avrebbe esperito la fase del reclamo, dal momento che non sono sufficienti a tal fine le mail del 4.05.2018, con le quali venivano chiesti chiarimenti in merito alla chiusura del conto, e che solo in sede di ricorso il ricorrente avrebbe sollevato la questione dei titoli in *default*. Sotto altro profilo, secondo la banca resistente, il fatto di aver evocato la questione dei titoli in *default* solo in sede di ricorso renderebbe la domanda ivi formulata diversa per *causa petendi* rispetto a quella contenuta nel reclamo.
Al riguardo, risulta agli atti che il ricorrente ha chiesto per la prima volta la chiusura del conto con missiva dell'8.02.2018, in cui era contenuta apposita dichiarazione riguardante l'intervenuta vendita a terzi dei titoli contenuti nel dossier collegato al conto e alla quale era allegato il contratto di vendita. Con due mail di analogo tenore inviate il 4.05.2018 il ricorrente sollecitava chiarimenti in ordine alla suddetta richiesta, esercitando al contempo il diritto di recesso a seguito della proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente inviata dalla banca nel precedente mese di aprile.
Da quanto detto, emerge pertanto che, da un lato, la prima richiesta di chiusura del conto e del collegato dossier titoli faceva specifica menzione della tematica riguardante i titoli in default e, dall'altro, che la richiesta veniva sollecitata a seguito dell'inerzia

dell'intermediario, con ulteriore missiva che sembra poter assumere il tenore della "contestazione" e quindi essere qualificata come "reclamo". Quest'ultimo, infatti, ai sensi della Sezione I, § 2, *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, si qualifica come "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo".
Ciò premesso, l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla banca resistente, va respinta.
2. Venendo al merito della controversia, il ricorrente si duole del fatto che, nonostante abbia richiesto all'intermediario la chiusura del rapporto di conto corrente e del connesso dossier titoli, la banca non abbia provveduto in tal senso, adducendo che l'esistenza di titoli (sia pure in *default*) nell'ambito del dossier ne imporrebbe il previo trasferimento ad altro dossier, eventualmente di diverso intermediario.
Al riguardo, è opportuno precisare che la controversia è insorta in ragione della particolare condizione dei titoli contenuti nel dossier intestato al ricorrente. Si tratta, infatti, di titoli in *default* e, quindi, ormai privi di valore ma che, nonostante tale circostanza, rimangono nella sfera patrimoniale del titolare del dossier in cui sono contenuti, peraltro generando spese di gestione. Il ricorrente sostiene che, dopo aver proceduto alla vendita dei titoli mediante scrittura privata risultante agli atti, l'esistenza degli stessi nel dossier non avrebbe più alcuna ragion d'essere. Essi dovrebbero, pertanto, essere semplicemente stralciati, avendo peraltro il ricorrente rinunciato alla certificazione delle relative minusvalenze. L'intermediario afferma invece, in sostanza, la necessità di concludere l'operazione di dismissione tramite l'intermediazione dei soggetti a ciò abilitati e, quindi, mediante trasferimento ad altro dossier.
Il contratto stipulato tra le parti relativo al deposito titoli ed al connesso servizio di custodia e amministrazione afferma che: "Nel caso di strumenti finanziari, il Servizio si svolge in regime di gestione accentrata […]" precisando le relative modalità. Orbene, con riguardo alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione, l'art. 83-*quater*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF) stabilisce che: "Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari". Alla stregua di tale norma, va escluso che si possa dare attuazione alla vendita di strumenti finanziari ammessi nel sistema di gestione accentrata mediante una semplice scrittura privata, come vorrebbe il ricorrente, in quanto è espressamente previsto l'obbligo di avvalersi, per qualsiasi questione che attenga al trasferimento dei titoli o all'esercizio dei relativi diritti, degli intermediari a ciò abilitati. Ne consegue che alla richiesta di chiusura del conto corrente e del collegato deposito titoli può darsi corso solo qualora il depositante individui un dossier di destinazione presso lo stesso o altro intermediario per i titoli in *default*, in modo da attuare il trasferimento tramite intermediari richiesto dalla norma (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 3134 del 22.4.2015). Nel caso di specie, ove manca l'individuazione del dossier di destinazione, la richiesta di parte ricorrente non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO